

**VERBALE DELLA
COMMISSIONE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI
SEDUTA DEL 17 MARZO 2014**

Il giorno 17 marzo 2014, alle ore 14:30, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione Affari Statutari e Normativi.

Sono presenti: il Prof. G.P. Milano, Presidente, il Prof. S. Tucci, il Prof. D. Marinucci, il Prof. E. Paoli, il Dott. G. Bocchinfuso, la Dott.ssa M. Mengozzi e la Sig.ra A.M. Surdo.

Partecipano, altresì, alla seduta: il Sig. G. Petrone, la Sig.ra E. Chote, il Dott. S. Pinca e la Dott.ssa Simona Ranelli, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificato: il Prof. E. Limiti.

Sono, altresì, assenti: il Prof. G. Lener, il Dott. S. Ciccone, il Sig. M. Corvo, il Sig. P. Gabrielli ed il Dott. M. E. Diaz Crescitelli.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Regolamento per la selezione dei professori e dei ricercatori destinatari dell'incentivo economico *una tantum* – Anni 2011, 2012 e 2013 – Art. 29, comma 19, della Legge 30/12/2010, n. 240 – DD.MM. 21/07/2011 e 26/07/2013,
- 2) Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti,
- 3) Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
- 4) Modifica del Regolamento per il tirocinio formativo (TFA) e i processi abilitanti speciali (PAS),
- 5) Varie, eventuali.

Il Prof. G.P. Milano, su richiesta del Dott. G. Bocchinfuso, posticipa la discussione del punto iscritto all'o.d.g. come 1).

2) REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI,

La Commissione esamina il Regolamento in oggetto. Dopo ampia discussione, all'unanimità, il testo normativo viene emendato nel tenore riportato:

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi erogati per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti dell'Ateneo.
2. L'Ateneo annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. Le iniziative studentesche presentate ~~non~~ debbono contenere elementi ~~estranei~~ **pertinenti e coerenti alla con la** specifica realtà scientifico-culturale universitaria.

Art. 2 - INIZIATIVE E SPESE FINANZIABILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
 - **convegni**, conferenze, seminari, mostre;
 - rassegne cinematografiche a tema;
 - attività teatrali;
 - ~~attività di cultura sportiva~~;
 - attività musicali dal vivo;
 - **attività di cultura sportiva**
2. I finanziamenti concessi possono essere utilizzati esclusivamente per:
 - spese di stampa e di pubblicità;
 - spese per noleggio di attrezzature;
 - rimborsi spese per relatori e artisti;
 - ulteriori spese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo articolo 3 , ~~che ne valuta di volta in volta l'opportuna in relazione~~ **direttamente la riferibilità e la congruità con** le ~~alle~~ finalità dell'iniziativa.

Art. 3 - COMMISSIONE DI ATENEO

1. La Commissione di Ateneo per le iniziative culturali degli studenti è nominata con decreto rettorale.
2. La Commissione è composta dagli studenti eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché da sei docenti appartenenti a ciascuna macroarea e dal Presidente.
3. Per il funzionamento della Commissione si applicano gli articoli da 21 a 24 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 4 - SELEZIONE ATTIVITÀ

1. La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) rilevanza culturale e sociale;

b) **potenziale** coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo **di ampi interessi e di partecipazione della componente studentesca.;**

c) attinenza alla realtà universitaria.

~~2. La rilevanza culturale di cui al punto 1.a) deve essere garantita da un docente di ruolo nell'Ateneo.~~

2) La sussistenza dei punti a) e c) di cui al comma 1) deve risultare in forma scritta da un docente di ruolo dell'Ateneo.

3. La Commissione, in sede di esame delle singole proposte e nel caso in cui siano presentate più proposte aventi ad oggetto la medesima tematica, può disporre l'aggregazione delle iniziative, previa consultazione dei proponenti.

Art. 5 - SOGGETTI (RICHIEDENTI ?)

1. Il contributo può essere erogato solo per iniziative culturali che siano ideate, organizzate e gestite direttamente dagli studenti proponenti.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative culturali gli studenti proponenti possono avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo e culturale, **previa e vincolante approvazione della Commissione di Ateneo.**

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I tempi e le modalità di presentazione dei progetti sono definiti nel bando.

3) REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA",

Il Presidente illustra il regolamento summenzionato. La Commissione, dopo averlo esaminato, approva, all'unanimità il testo come presentato dall'ufficio competente.

Il tenore del testo normativo viene di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Art. 1 Indizione

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" sono promosse dall'Amministrazione, dalle OO.SS. e dalla RSU.

Art. 2 Componenti elettive

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS sono sei e durano in carica tre anni.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza RLS di cui all'art. 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. sono individuate fra tutto il personale di ruolo tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL.

Art. 4 Commissione Elettorale

Viene istituita con decreto rettorale una commissione elettorale composta da un rappresentante per ogni OO.SS. firmataria di contratto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, da un rappresentante della RSU e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario nominato dal Direttore Generale con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

In caso di impossibilità di reclutare i componenti dei seggi 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, si procederà ad elezioni in modalità telematica.

Art. 5 Elenchi dei votanti

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito telematico di Ateneo nell'apposita sezione almeno 30 giorni prima la data fissata per le elezioni.

Eventuali indebite omissioni possono essere segnalate da qualunque componente del corpo elettorale alla commissione elettorale. Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno delle elezioni.

Art. 6 Candidature

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12,00 del decimo giorno precedente la data fissata per le votazioni.

Le candidature validate dalla commissione elettorale devono essere pubblicate sul sito telematico di Ateneo almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni ed essere affisse all'ingresso di ogni seggio elettorale.

Art. 7 Modalità di voto

Ciascun elettore ha a disposizione, per l'espressione del voto, una scheda e può esprimere fino a un massimo di due preferenze con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato o dello pseudonimo fornito al momento della candidatura.

Art.8 Casi di nullità

1.Sono dichiarate nulle le schede che:

- non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dall'art. 7;
- non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto;
- riportano voti di preferenza per candidati che non si sono presentati ufficialmente, o che non appartengono al relativo corpo elettorale.

2.Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti preferenze eccedenti il numero consentito.

Art. 9 Proclamazione degli eletti

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l' Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e, a parità anche di anzianità di servizio, il più anziano di età.

Art. 10 Mandato

I nominativi degli eletti sono comunicati dalla commissione elettorale al Rettore che provvede con proprio provvedimento alla nomina.

Art. 11 Rinuncia

In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altre Amministrazioni, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti.

I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria e il numero dei componenti i

RLS è inferiore a sei, l'Amministrazione, le OO.SS e le RSU provvedono ad indire elezioni suppletive, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.

Art.12 Reclami/Ricorsi

1. I reclami/ricorsi concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla Commissione Elettorale entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami/ricorsi decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Sui reclami/ricorsi decide, nei tre giorni successivi, la Commissione dandone immediata notificazione agli interessati.
4. Avverso le decisioni della Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore reclamo/ricorso alla RSU di Ateneo, la quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

4) MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO (TFA) E I PROCESSI ABILITANTI SPECIALI (PAS),

Il Presidente illustra le motivazioni per cui è stato necessario modificare il Regolamento precedentemente approvato dagli Organi Collegiali.

La Commissione, dopo un attento esame, approva, all'unanimità, il testo emendato come di seguito riportato:

| REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO (TFA) E I PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 1. Ambito di applicazione Art. 2. Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo Art. 3. Consiglio di Corso di tirocinio Art 3 bis. Percorsi Abilitanti speciali (aggiunto per regolare i nuovi percorsi) Art. 4. Comitato di coordinamento Art. 5. Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi Art. 6. Proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti Art. 7. Gestione di fondi e di personale</p> |
| <p>Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica al Tirocinio formativo attivo (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.249/2010 e sue modifiche.</p> |
| <p>Art. 2 Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo 1. L'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio sono curati dal Consiglio di Corso di Tirocinio, costituito per ciascuna classe di abilitazione, o per gruppi di classi omogenee e dal Comitato di coordinamento.</p> |
| <p>Art.3 Consiglio di Corso di Tirocinio 1. Il Consiglio di Corso di Tirocinio indirizza, programma e coordina le attività: a) degli insegnamenti di Scienze dell'educazione; b) degli insegnamenti delle didattiche disciplinari; c) dei laboratori pedagogico-didattici; d) del tirocinio presso le istituzioni scolastiche, comprese le competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.</p> <p>2. Ogni Consiglio ha un Dipartimento prevalente e, eventualmente, uno o più Dipartimenti di riferimento. Il Dipartimento prevalente è quello che, per inquadramento dei docenti di ruolo, eroga il maggior numero di CFU nelle didattiche disciplinari delle classi che compongono il Consiglio; i Dipartimenti di riferimento sono quelli ai quali afferiscono docenti impegnati nel TFA e non inquadri nel Dipartimento prevalente.</p> <p>3. I Consigli di Corso di Tirocinio sono istituiti, su proposta del Comitato di Coordinamento, con delibera del Dipartimento prevalente.</p> <p>4. Per la sola macro area di Medicina e Chirurgia i Consigli sono attivati, su proposta del Comitato di coordinamento, con delibera della Facoltà e sono gestiti dai Dipartimenti interessati.</p> <p>5. Fanno parte del Consiglio i tutor coordinatori, i professori e ricercatori universitari, i docenti esterni che svolgono incarichi didattici nel Corso, due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'Ufficio scolastico regionale</p> |

tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e un rappresentante dei tirocinanti, eletto dagli stessi.

6. Il Consiglio elegge il Presidente tra i docenti universitari. Il Presidente presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

7. In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) deliberare sulle pratiche di propria pertinenza istruite dal Comitato di coordinamento;
- b) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, il percorso formativo e i relativi compiti didattici, provvedendo a formulare i bandi, qualora sia necessario, per gli insegnamenti sia di scienze dell'educazione sia delle didattiche disciplinari per ogni classe di abilitazione. Il percorso formativo viene deliberato dal Dipartimento prevalente, sentiti i dipartimenti di riferimento;
- c) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, l'assegnazione degli incarichi di insegnamento. Tale assegnazione viene, in ogni caso, deliberata, per ogni insegnamento, dal Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell'area scientifico disciplinare dell'insegnamento interessato; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale. Gli incarichi di insegnamento sono assegnati in conformità alla normativa vigente di Ateneo in materia;
- d) curare l'integrazione tra le attività del corso; organizzare i laboratori didattici disciplinari e quelli pedagogico-didattici; stabilire le modalità di collaborazione tra tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e docenti universitari;
- e) assegnare a ogni candidato un tutor coordinatore e predisporre per ciascuno l'attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche;
- f) deliberare sulle pratiche riguardanti i tirocinanti delle classi di abilitazione di sua competenza.

Art 3 bis

Percorsi Abilitanti speciali

1. **Su proposta del Comitato di Coordinamento vengono attivati i Percorsi Abilitanti Speciali per le diverse classi di abilitazione.**
2. **Per ognuno dei Percorsi Abilitanti Speciali viene indicato il Dipartimento prevalente che individua tra i propri professori di ruolo, per ogni classe di abilitazione di propria pertinenza, un referente. Tale referente fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento. Il Dipartimento prevalente individua i Dipartimenti di riferimento ed delibera sulle questioni previste dall'art. 3, comma 7, lett. a), b), c), d), f).**

Art.4

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento fissa gli indirizzi generali del percorso formativo, formula proposte e coordina le attività dei Consigli di corso di tirocinio.

2. In particolare, il Comitato:

- a) propone l'istituzione del Consiglio di corso di tirocinio per ciascuna classe di abilitazione o per raggruppamento di classi omogenee da sottoporre a delibera del Dipartimento prevalente, sentiti i Dipartimenti di riferimento e avvia, in prima attuazione, gli insegnamenti di scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari.
- b) propone l'attivazione dei PAS per ciascuna classe di abilitazione come previsto dall'art 3 bis.**
- c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale proponendo eventuali convenzioni al Senato Accademico e/o al Consiglio di amministrazione;
- d) propone la ripartizione dei proventi del TFA e dei PAS tra i Dipartimenti, sulla base di quanto stabilito negli articoli 5 e 6;
- e) cura le questioni didattiche di interesse comune;
- f) propone iniziative scientifiche e culturali di interesse comune.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento a cui afferiscano docenti impegnati nella didattica del TFA e dei PAS, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio, qualora attivati, e dai referenti dei diversi PAS. I rappresentanti dei Dipartimenti sono designati tra i docenti impegnati nella didattica del TFA.

4. Fino all'elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio eletti ai sensi dell'art.3, comma 6 del presente Regolamento, e dei referenti previsti dal art. 3 bis, il Comitato è composto dai soli rappresentanti dei Dipartimenti, di cui al precedente comma 3.

5. Il Comitato elegge, al proprio interno, un Coordinatore. Il Coordinatore presiede le riunioni del Comitato; cura l'esecuzione delle rispettive delibere; cura l'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario messo a disposizione per le esigenze del TFA e **dei PAS** dalla amministrazione centrale.

Art. 5

Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi

1. I proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi vengono utilizzati per il pagamento:

- a) delle spese sostenute dall'Amministrazione centrale;
- b) del compenso per il personale amministrativo, ivi compreso quello per coloro che hanno svolto il servizio di sorveglianza e di assistenza alle commissioni;
- c) del compenso per i commissari.

2. Gli importi eventualmente rimanenti sono ripartiti dal Comitato di coordinamento destinando:

- a) una quota pari al 20% alla Amministrazione centrale;
- b) una quota pari al 80% ai Dipartimenti in relazione al numero delle iscrizioni alle prove selettive nelle diverse classi.

Art. 6

Proventi derivanti dalla iscrizione dei corsisti ai PAS

1. Limitatamente all'anno accademico in corso, i proventi derivanti dalla iscrizione **dei corsisti ai PAS** sono attribuiti:

- a) per il 20% all'Amministrazione centrale. Il Consiglio di amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
- b) per il 6% al Comitato di Coordinamento con vincolo a utilizzare i fondi per iniziative strettamente connesse all'attività dei PAS;**
- c) per il 24% al Dipartimento di scienze e tecnologie della formazione per l'organizzazione e la gestione dei corsi di area comune;
- d) per il 50% ai Dipartimenti prevalenti e a quelli di riferimento proporzionalmente al numero di tirocinanti iscritti alle rispettive classi e al numero dei CFU erogati nelle didattiche disciplinari dai docenti afferenti ai Dipartimenti di riferimento.**

2. I Dipartimenti determinano l'ammontare dei compensi dei docenti strutturati e di quelli esterni **tra un minimo di 25 e un massimo di 100 euro per ora di lezione al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali a carico del Dipartimento erogante, secondo i criteri definiti dal decreto interministeriale del 21/07/2011 n. 313 (art.1), in attuazione dell'art. 23, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

3. I Dipartimenti possono utilizzare parte dei fondi PAS loro attribuiti per erogare contributi per iniziative finalizzate all'innovazione didattica.

Art. 7

Gestione di fondi e di personale

1. Le delibere di spesa su fondi assegnati, a ciascun Dipartimento nell'ambito del TFA e **dei PAS** per la classe di competenza e la gestione del personale ad esso afferente, restano comunque sotto l'esclusiva responsabilità del dipartimento medesimo.

1) REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DESTINATARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO UNA TANTUM – ANNI 2011, 2012 E 2013 – ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 – DD.MM. 21/07/2011 E 26/07/2013,

Il Presidente illustra la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Regolamenti. La Commissione, dopo un'ampia ed approfondita discussione, licenzia, all'unanimità, il testo emendato come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE N. 240/2010.

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di attribuzione dell'incentivo *una tantum* previsto dall'articolo 29, comma 19, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi fissati dal d.m. 21 luglio 2011, n. 314 e dal d.m. 26 luglio 2013, n. 665, con riferimento alla ripartizione delle risorse assegnate rispettivamente per l'anno 2011 e per gli anni 2012-2013.

**Art. 2
Destinatari e ripartizione delle risorse**

1 Sono potenziali destinatari delle risorse di cui all'articolo 1 i professori e i ricercatori che avrebbero maturato, nell'anno per il quale è stato assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e che siano stati in servizio presso l'Ateneo nell'anno di riferimento.

2. L'elenco provvisorio degli aventi diritto a partecipare alla selezione è pubblicato in intranet sul sito web dell'Ateneo. Della pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori **interessati in servizio presso l'Ateneo**. I soggetti esclusi dall'elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio viene pubblicato l'elenco definitivo degli aventi diritto.

3. Le risorse sono assegnate esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o del ricercatore interessato, in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato).

4. Le risorse sono assegnate, fino ad esaurimento, ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie all'esito delle procedure di selezione di cui all'articolo 3 e, comunque, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al

comma 1 relativamente alle risorse assegnate per il 2011 e del sessanta per cento relativamente alle risorse assegnate per gli anni 2012 e 2013.

Art. 3 Procedura di selezione

1. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, corredata da una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, nel triennio precedente l'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, che coincide con l'anno in cui avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, utilizzando il facsimile allegato (allegato n. 1).
2. L'amministrazione, anche su richiesta della commissione di valutazione, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura.
3. L'attribuzione delle risorse avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5.
4. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo. Nell'applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 5 si tiene conto del ruolo di appartenenza dei candidati.
5. La Commissione di valutazione, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 5, redige una graduatoria per ogni ruolo. A parità di merito, prevale il soggetto con minore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il soggetto con minore età anagrafica. Le graduatorie sono approvate con decreto rettorale.

Art. 4 Commissione di valutazione

1. La Commissione incaricata di effettuare la valutazione comparativa dei candidati è nominata dal Rettore, su proposta del Senato accademico e composta da **sei docenti in quiescenza o comunque esterni ai ruoli dell'Ateneo** ~~che due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori confermati in modo da rappresentare~~ **in** le sei macroaree, più i delegati del rettore alla Didattica e alla Ricerca. La Commissione sarà coordinata dal Pro-rettore alla Didattica.
2. Non possono essere componenti della Commissione coloro che abbiano presentato domanda per l'assegnazione delle risorse.
3. Il Rettore ~~può sostituire~~ **sostituisce** i membri delle commissioni e il Presidente in caso di dimissioni, di impossibilità sopravvenuta o di mancata partecipazione ai lavori **non giustificata** per due sedute consecutive.
4. La commissione deve concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata del Presidente.

Art. 5 Criteri di selezione

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, svolte nel triennio precedente l'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

a) Didattica (max 15 punti):

~~1. Esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, per quanto riguarda le seguenti domande (max 4 punti complessivi):~~

- ~~• Il docente è stato effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?~~
- ~~• Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina esponendo gli argomenti in modo chiaro?~~
- ~~• Il materiale didattico è adeguato per lo studio di questo insegnamento?~~
- ~~• Lei è complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?~~

~~2.1. Numero di tesi seguite in qualità di relatore/correlatore certificate dal Presidente del Corso di laurea nei corsi di laurea triennali, magistrali e dottorato (max 3 punti);~~

~~3. 2. Ausili didattici prodotti (libri didattici, dispense, schemi e documenti pdf di lezioni, slides etc.) (max 3 punti). Attività didattiche prestate, con riconoscimento di CFU nell'ambito di Master interni o presso istituzioni formative accreditate (max 4 punti).~~

~~4. 3. Numero degli iscritti perequati alle tabelle ministeriali, al rispettivo insegnamento per ogni anno considerato (max 3 punti).~~

~~4. Numero di ore erogate dal docente (max 3 punti).~~

5. Esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, per quanto riguarda le seguenti domande (max 4 2 punti complessivi):

- Il docente è stato effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
- Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina esponendo gli argomenti in modo chiaro?
- Il materiale didattico è adeguato per lo studio di questo insegnamento?
- Lei è complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?

6. Non viene assegnato alcun punto a chi è stato destinatario di un provvedimento disciplinare relativo alla didattica.

b) Ricerca (max 15 punti):

1. Qualità della produzione scientifica nel triennio sulla base di criteri adottati a livello internazionale **eventualmente anche sulla base della classificazione anvr della collocazione editoriale" (non internazionale)** (max 6 punti);

2. Partecipazione nell'ultimo triennio a progetti di ricerca finanziati da enti internazionali, con diverso peso in base al ruolo (max 3 punti);

3. Partecipazione nell'ultimo triennio a progetti di ricerca finanziati da enti nazionali, con diverso peso in base al ruolo (max 1 punto);

? 4. Essere stato componente del Comitato scientifico di riviste presenti nell'elenco Anvr (max 2 punti) ;

5. Brevetti (autore o co-autore) (max 1 punto)

6. Spin-off (socio proponente) (max 2 punti)

Non viene assegnato alcun punto a chi non ha effettuato alcuna pubblicazione scientifica in un triennio.

c) Incarichi gestionali (max 15 punti):

Per i Professori:

Essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'Ateneo **e per il Dipartimento** quali: Pro-Rettore, Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, **membro di commissioni intradipartimentali – previste dai regolamenti interni -**, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro Interdipartimentale, Presidente/Coordinatore di Corso di Dottorato, Presidente di Consiglio di Corso di Studio (massimo 15 punti)

Per i Ricercatori a tempo indeterminato:

Essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'Ateneo quali: Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, membro di Commissioni istituite dal Senato Accademico, **membro di commissioni intradipartimentali – previste dai regolamenti interni -**, referente Erasmus (massimo 15 punti).

I criteri di selezione garantiscono che per ogni Area CUN e per ogni fascia, almeno il 30% degli aventi diritto benefici dell'incentivo previsto.

Art. 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento emanato con decreto del Rettore è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo."

La seduta è tolta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli

IL PRESIDENTE
Prof. G.P. Milano